

Proposta Numero: **DEL-484-2022**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 99 del 07/02/2022)

OGGETTO: Dr. Ugo Pastina - dirigente medico - Verifica professionale ai sensi dell'art. 57 per l'attribuzione della fascia superiore dell'indennità di esclusività art. 89 e applicazione della clausola di garanzia art. 92 CCNL del 19.12.2019 - Area Sanità.

IL DIRETTORE GENERALE

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

PREMESSO che il dr. Ugo Pastina, dirigente medico a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro esclusivo in servizio presso il Dipartimento di Salute Mentale, U.O.C. Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura presso il P.O.C. Stabilimento “S. G. Moscati”, ha inoltrato istanza per essere sottoposto a verifica in seguito alla maturazione di un’anzianità superiore a cinque anni;

CONSIDERATO:

- che a norma dell’art. 57, comma 2, del CCNL del 19.12.2019 – Area Dirigenza Sanità – il Collegio Tecnico, quale organismo preposto, procede alla verifica e valutazione, in seconda istanza:
 - a) di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti...;
 - b) dei dirigenti di nuova assunzione immediatamente dopo il termine del primo quinquennio di servizio ai fini dell’attribuzione di una diversa tipologia d’incarico come previsto dall’art. 18 comma 2, (Tipologie d’incarico) e del passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività;
 - c) di tutti i dirigenti ai fini del passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività prevista per dirigenti che hanno superato il quindicesimo anno di esperienza professionale, immediatamente dopo tale superamento;

RICHIAMATI:

- gli artt. 5 dei CC.CC.NN.LL. 8.6.2000 - II biennio economico 2000-2001 – dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell’Area della Dirigenza S.P.T.A. che prevedono il passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività per i dirigenti medici e del ruolo sanitario al maturare dell’esperienza professionale di 5 e 15 anni e all’esito positivo della procedura di verifica;
- l’art. 12, comma 3, del CCNL 8.6.2000 - II biennio economico 2000-2001 - Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, che stabilisce i criteri per il corretto computo dell’anzianità di servizio per l’attribuzione dell’indennità di esclusività;
- l’art. 89 del CCNL 19.12.2019 - Area Dirigenza Sanità – che conferma la disciplina previgente ma detta nuovi criteri per il calcolo dell’esperienza professionale/anzianità prevedendo che la stessa deve intendersi riferita all’effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a

tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti del comparto sanità, con o senza soluzione di continuità;

RICHIAMATO l'art. 92 del CCNL 19.12.2019, a tenore del quale:

a) ai dirigenti con rapporto esclusivo e con valutazione positiva, in relazione all'incarico conferito, è garantito un valore minimo di retribuzione di posizione complessiva sulla base della effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente (...). I valori minimi di retribuzione di posizione complessiva, annua, lorda per tredici mensilità sono stabiliti come segue:

- anzianità uguale o superiore a 5 anni e inferiore a 15 anni € 5.000,00;
- anzianità uguale o superiore a 15 anni e inferiore a 20 anni € 6.000,00;
- anzianità uguale o superiore a 20 anni € 7.000,00;

b) in caso di retribuzione di posizione in godimento dal dirigente, complessivamente inferiore ai valori sopra indicati, "...la retribuzione di posizione d'incarico verrà maggiorata fino al raggiungimento dei valori..." garantiti;

c) "...la maggiorazione è da intendersi come parte variabile della retribuzione di posizione e non opera nel caso in cui la retribuzione di posizione complessiva dell'incarico conferito sia superiore ai valori..." riportati sub a);

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 2057 del 07.10.2016, di approvazione del regolamento disciplinante la composizione e la modalità di funzionamento del Collegio Tecnico per la verifica e valutazione dei dirigenti;

VERIFICATO, dalla documentazione prodotta dal valutato e dagli atti in possesso dell'Area Gestione del Personale che, in base al sopracitato comma 2 dell'art. 89 del CCNL 19.12.2019, il dr. Ugo Pastina in qualità di dirigente medico, ha maturato un'esperienza professionale di cinque anni alla data del 20.08.2018 con soluzione di continuità;

TENUTO CONTO che il Collegio Tecnico, come risulta dal verbale acquisito agli atti dell'U.O. Trattamento Giuridico, Economico e Previdenziale, ha proceduto separatamente alla verifica, in considerazione dell'emergenza Covid-19 in essere, ed ha espresso valutazione positiva sull'attività professionale svolta dal dr. Ugo Pastina;

RITENUTO che il dr. Ugo Pastina, dirigente medico in regime di esclusività, ai sensi degli artt. 89 e 92 del CCNL 19.12.2019 ha diritto all'indennità di esclusività e all'importo minimo garantito di retribuzione di posizione complessiva nella misura prevista per i Dirigenti Medici e Veterinari con anzianità professionale superiore ad anni cinque, a decorrere dal 01.01.2020, in conformità alle disposizioni del CCNL Area Sanità 19.12.2019;

D E L I B E R A

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. di prendere atto del verbale, acquisito agli atti dell'U.O. Trattamento Giuridico, Economico e Previdenziale, redatto dal Collegio Tecnico, competente alla valutazione dell'attività professionale svolta dal dr. Ugo Pastina, dirigente medico in regime di esclusività, dal quale risulta che il medesimo è stato valutato positivamente;

2. per l'effetto, di riconoscere al dr. Ugo Pastina, a decorrere dal 01.01.2020, in conformità alle disposizione del CCNL Area Sanità 19.12.2019, l'*indennità di esclusività* nella misura annua lorda, comprensiva della tredicesima mensilità, di:

- € 10.167,99, fino al 31.12.2020, così quantificata dall'art. 89, comma 4 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019,

- € 12.913,34, come rideterminata dal 01.01.2021 dall'art. 1, comma 407, L. n. 178 del 30.12.2020 (Legge di Bilancio 2021);

3. di riconoscere al dr. Ugo Pastina, con decorrenza 01.01.2020, una maggiorazione da intendersi come parte variabile della retribuzione di posizione ai fini del raggiungimento dell'importo minimo di retribuzione di posizione complessiva annua lorda di € 5.000,00, per tredici mensilità, in applicazione della clausola di garanzia di cui all'art. 92, comma 2, del CCNL 19.12.2019 per i dirigenti con anzianità uguale o superiore a 5 anni;

4. di corrispondere al dr. Ugo Pastina l'importo di € 26.395,72 comprensivo della tredicesima mensilità, come conguaglio a titolo di indennità di esclusività e di retribuzione di posizione complessiva per il periodo dal 01.01.2020 al 28.02.2022, ipotizzando che l'adeguamento economico delle voci stipendiali possa avvenire con la retribuzione del mese successivo alla data di adozione del presente provvedimento, come di seguito indicato:

Dal	Al	Mesi	Incremento mensile indennità di esclusività anzianità >5 anni (dal 01.01.2020 - CCNL 19.12.2019)	Importo complessivo conguaglio
01.01.2020	31.12..2020	13	€ 588,37	€ 7.648,81

Dal	Al	Mesi/gg	Incremento mensile indennità di esclusività anzianità >5 anni (dal 01.01.2021 - Legge di Bilancio)	Importo complessivo conguaglio
01.01.2021	31.12.2021	13	€ 747,23	€ 9.713,99

Dal	Al	Mesi/gg	Incremento mensile indennità di esclusività anzianità >5 anni (dal 01.01.2021 - Legge di Bilancio)	Importo complessivo conguaglio
01.01.2022	28.02.2022	02	€ 747,23	€ 1.494,46

Dal	Al	Mesi	Maggiorazione mensile retribuzione di posizione complessiva > 5 anni (art. 92 CCNL 19.12.2019)	Importo complessivo conguaglio
01.01.2020	31.12.2020	13	€ 269,23	€ 3.500,00

Dal	Al	Mesi	Maggiorazione mensile retribuzione di posizione complessiva > 5 anni (art. 92 CCNL 19.12.2019)	Importo complessivo conguaglio
01.01.2021	31.12.2021	13	€ 269,23	€ 3.500,00

Dal	Al	Mesi	Maggiorazione mensile retribuzione di posizione complessiva > 5 anni (art. 92 CCNL 19.12.2019)	Importo complessivo conguaglio
01.01.2022	28.02.2022	02	€ 269,23	€ 538,46

5. Di registrare la spesa complessiva di € 33.177,26 relativa agli anni 2020 e 2021, suddivisa nel modo seguente:

- € 9.766,00 sul Conto economico 757.100.001.4005 – Sopravvenienze Passive Dirigenza Medica Veterinaria Tempo Indeterminato – Bilancio Anno Corrente – di cui € 2.117,19 oneri sociali;

- € 650,15 sul Conto economico 757.100.00085 – Sopravv. Passive per IRAP – Bilancio Anno Corrente

- € 9.713,99 sul Conto economico 270.120.001.0561 – Debiti v/dirigenti medici e veterinari per competenze fisse anni precedenti – Bilancio Anno Corrente;

- € 7.000,00 sul Conto economico 270.120.001.0562 – Debiti v/dirigenti medici e veterinari per fondo posizione anni precedenti – Bilancio Anno Corrente

- € 4.626,43 sul conto 260.140.0086001 – Debiti v/enti previdenziali per compet. esercizi preced. - Bilancio Anno Corrente;
- € 1.420,69 sul conto 270.110.0063001 – Debiti IRAP per competenze esercizi precedenti – Bilancio Anno Corrente;

6. di precisare che l'applicazione della clausola di garanzia non si storicizza posto che l'attribuzione di un diverso incarico superiore determina il venir meno delle condizioni che ne hanno dato causa;

7. di notificare il presente atto all'interessato, alle Direzioni Medica e Amministrativa competenti per gli adeguamenti stipendiali e per l'inserimento degli atti nel fascicolo personale del dirigente.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.